



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
4/2022 REG. RIC.

Sent. N° 1/2022
Fall. N° 1/2022
Cron. N° 85/2022
Rep. N° 2/2022
Stamm N° 1/2022

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati

dott. Raimondo Loforti Presidente

dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice

dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento in proprio della società **PROGETTO MODA S.R.L.**, con sede legale in Termini Imerese (PA, Via Senatore Edoardo Battaglia n. 31, C. F./P.IVA 06320760827, avente prevalentemente ad oggetto attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di calzature;

visto il ricorso presentato dal debitore, con il quale chiede che venga dichiarato il proprio fallimento; dato atto che non si è provveduto alla convocazione dello stesso, stante la proposizione in proprio dell'istanza;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 lf, avendo il debitore la propria sede sociale in Termini Imerese;
- B) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, avendo presentato istanza di fallimento in proprio;
- C) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale, trattandosi di una società a responsabilità limitata volta alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio (anche e-commerce) di scarpe, borse, pelletteria varia accessori in similpelle e valigieria (cfr. oggetto sociale indicato nella visura camerale in atti);
- D) è provata la sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 2 lettere a), b) e c), l.f., come risultante dalle scritture contabili allegate al ricorso, ove emergono al 31.12.2020 ricavi superiori ad € 5.000.000,00, debiti superiori ad € 6.000.000,00 ed un attivo patrimoniale superiore ad € 4.000.000,00 (cfr. bilancio al 31.12.2020 di cui all'allegato n. 1 al ricorso);



- E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 lf, come risulta dall'esistenza di:
- un evidente squilibrio tra attività e passività correnti, come emergente dalla cospicua documentazione contabile allegata al ricorso ed, in particolare, dall'esame dei bilanci relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020, ove risulta, in particolare dal 31.12.2019 al 31.12.2020, una rilevante riduzione sia dell'attivo circolante da € 6.733.473,00 a € 4.661.905,00 che dei ricavi (da € 7.151.717,00 a € 5.132.816) a fronte di un parallelo aumento dei debiti (da 5.747.925,00 a € 6.254.400,00) ed a stabili costi di produzione, con conseguente patrimonio netto negativo per oltre € 2.000.000,00 (cfr. allegato n. 1 al ricorso) per l'esercizio 2020;
 - la rilevante esposizione debitoria verso i fornitori, superiore a € 4.000.000,00 al 31.12.2020 ed in costante aumento dal 2018;
 - la crescente esposizione debitoria verso l'Erario, passata da € 699.282,00 al 31.12.2018 a € 1.192.326,00 al 31.12.2020, per un aumento superiore al 40% nell'arco di tre esercizi (cfr. bilanci 2018, 2019 e 2020 allegati al n. 1 al ricorso);
 - la proposizione di un'altra istanza per la declaratoria di fallimento attualmente pendente avanti codesto Tribunale e proposta da un fornitore;

tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore, alla luce della situazione patrimoniale sopra descritta, non disponga più di mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

rilevato peraltro che ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, lf, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore a € 30.000;

considerato, infine, quanto all'istanza di concessione dell'esercizio provvisorio formulata dalla società istante, che ai sensi dell'art. 104 l.f. con la sentenza dichiarativa di fallimento il Tribunale *"può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori"*;

ritenuto, al riguardo, che alla luce dell'importante quantitativo di rimanenze di magazzino, la definitiva ed improvvisa interruzione dell'attività imprenditoriale rischierebbe di aggravare, in via ulteriore, lo stato patrimoniale della società ricorrente a causa della progressiva ed inevitabile perdita di valore (oltre al relativo deterioramento) dei prodotti ivi giacenti;

ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 104 l.f., con conseguente continuazione dell'attività di impresa e affidamento della sua gestione al nominato curatore, il quale vi provvederà servendosi della collaborazione del sig. Scimeca Salvatore in qualità di Amministratore Unico della Progetto Moda S.r.l.;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5 e ss. lf;



DICHIARA

il fallimento di **PROGETTO MODA S.R.L.**, con sede legale in Termini Imerese (PA, Via Senatore Edoardo Battaglia n. 31, C. F./P.IVA 06320760827, avente prevalentemente ad oggetto attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di calzature;

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Giovanna Debernardi;

NOMINA

curatore l'Avv. Angelo Pisciotta in possesso dei requisiti ex art. 28 l.f.;

DISPONE

la continuazione dell'attività di impresa, affidando la gestione della società al curatore, che eserciterà la stessa avvalendosi della collaborazione del sig. Salvatore Scimeca in qualità di Amministratore unico della Progetto Moda s.r.l.;

ORDINA

al fallito, qualora non vi avesse già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

al curatore, ai sensi dell'art. 87 l.f, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile e/o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 84 l.f ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo, in data 15.6.2022 alle ore 10.00 davanti al giudice delegato, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 l.f e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante deposito in cancelleria, delle domande di insinuazione, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 l.f;

ORDINA



ai sensi dell'art. 17 lf, che questa sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto al curatore e al Pubblico Ministero, nonché trasmessa per estratto al competente Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.

AUTORIZZA

la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.

Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 27.1.2022

Il Presidente

(dott. Raimondo Loforti)

Il Giudice estensore
(dott.ssa Giovanna Debernardi)

